

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 20 marzo 2019 n. 51.19

Perché un cancro che deve essere curato 3 volte al mese dallo IOSI (terapia salvavita) non è riconosciuto come una malattia grave ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD?

Signor deputato,

ci riferiamo al suo atto parlamentare del 20 marzo 2019 tramite il quale chiede delucidazioni in merito al riconoscimento del congedo pagato al dipendente in caso di malattia grave di congiunti ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD.

Nel merito dell'asserita mancanza di una specifica base legale che definisca nel dettaglio il concetto e la definizione di "malattia grave", rileviamo che a decorrere da metà degli anni novanta tale concetto, elaborato in collaborazione con l'allora medico cantonale, nonché medico del personale, abbraccia tutte le patologie che mettono il paziente in un pericolo imminente di vita, un ricovero in reparto di cure intensive oppure un'operazione ad alto rischio, come risulta per altro in modo esplicito dalla scheda informativa (stato 1° gennaio 2018) "Congedo per malattia grave in famiglia" inerente il rapporto di impiego. Osserviamo parimenti che non è da considerarsi malattia grave ai sensi del disposto legale, ogni malattia a decorso cronico, sia essa di origine tumorale o altro, ad eccezione di un acuto peggioramento dello stato clinico.

Rileviamo inoltre che tale congedo non è stato concepito per assecondare eventuali disagi (organizzativi) del dipendente in caso di malattia di un congiunto, ma per assistere i propri cari nel momento dell'acutizzarsi della malattia o a seguito ad un grave incidente/infornio.

Alla stessa stregua delle patologie oncologiche, vi sono altre patologie gravi le quali, in assenza di un trattamento adeguato, comportano un rischio elevato di progressione. Citiamo ad esempio il caso della dialisi, per patologie renali terminali, la quale comporta tre sedute settimanali della durata di 3-4 ore ognuna. Senza tali sedute il paziente decedrebbe in poche settimane mentre con la terapia la vita si prolunga anche per decenni.

Il Consiglio di Stato, quale datore di lavoro, riconosce alle proprie collaboratrici e ai propri collaboratori il diritto di beneficiare di un congedo pagato per malattia grave di congiunti a fini di assistenza. Ribadiamo tuttavia che la ratio legis del disposto legale in questione, così come inteso dal legislatore, non si fonda sulla tipologia della malattia, quanto piuttosto sulla reale situazione medica del congiunto nel momento della richiesta di congedo. Il congedo non persegue obiettivi di tipo organizzativo bensì di vicinanza umana in un momento particolare della vita.

Il diritto al congedo si giustifica dunque quando la situazione del congiunto risulta estremamente delicata dal profilo medico, tale da metterne in pericolo la vita a causa di una grave malattia, sia cronica sia acuta.

Rileviamo pertanto che la necessità di una terapia, seppur impegnativa, va debitamente valutata dal datore di lavoro secondo i criteri citati, nello specifico la reale situazione medica del congiunto al momento della richiesta di congedo.

Dopo questa premessa, rispondiamo di seguito al quesito posto:

- **Il Consiglio di Stato è disponibile a considerare come malattia grave ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD anche la malattia che necessita di terapia salvavita, come per esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS?**

Ritenuti i motivi sopraesposti lo scrivente Consiglio non reputa necessario stilare un elenco delle patologie "riconosciute" come gravi ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD, come le terapie salvavita citate nella presente interrogazione. Rileviamo che la valutazione della richiesta di congedo, sulla base dei criteri indicati, è valutata attentamente del medico del personale.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a 4 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri